



**IPOTESI CONTRATTO DECENTRATO RIGUARDANTE LA PREVISIONE DI MODALITÀ E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DELL'80 PER CENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO INCENTIVANTE COSTITUITO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RECANTE "ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI PUBBLICI E SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE".**

**Relazione illustrativa (Art. 40, comma 3 – Sexies, D.lgs. 165/2001)**

**Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed auto-dichiarazione relative agli adempimenti della legge**

<p><b>Data di sottoscrizione</b></p>	<p>L'ipotesi di contratto decentrato riguardante la previsione di modalità e criteri di ripartizione della quota dell'80% delle risorse finanziarie del fondo incentivante costituito per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture è stata sottoscritta il 12 marzo 2019.</p>
<p><b>Periodo temporale di vigenza</b></p>	<p>L'ipotesi di contratto si applica ai lavori, beni e servizi il cui bando sia stato pubblicato successivamente all'01.01.2018, sempre che la quota di incentivo sia stata inserita e finanziata nel quadro economico dell'opera.</p>
<p><b>Composizione della delegazione trattante</b></p>	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):          Presidente:  <b>Segretario Direttore Generale</b>          Componenti:  <b>Direttore Area Risorse Umane, organizzazione e gestione integrata dei servizi</b>  <b>Direttore Settore Trattamento Economico e Previdenziale</b>          Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):  <b>RSU - CGIL – CISL – UIL – CSA -</b>          Organizzazioni sindacali firmatarie della Preintesa (elenco sigle):  <b>CSA</b></p>
<p><b>Soggetti destinatari</b></p>	<p>Personale non dirigente della Città Metropolitana di Milano</p>

<p><b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b></p>	<p>Criteria di ripartizione della quota dell'80% delle risorse finanziarie del fondo incentivante costituito per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.</p> <p>Il regolamento dovrà prevedere le modalità, i termini e i limiti di ripartizione del fondo per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 113, c. 1, del codice degli appalti, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Città Metropolitana.</p>	
<p><b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b></p>	<p><b>Intervento dell'Organo di controllo interno.</b></p>	<p>L'ipotesi di contratto decentrato viene inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per la relativa certificazione ai sensi dell'art. 40-bis D.Lgs. 165/2001</p>
	<p><b>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b></p>	
	<p><b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b></p>	<p>Con Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. n. 43/29019 Atti n. 48619/5.4/2019/1 del 01-03-2019 è stato approvato lo schema del Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019-2021 ai sensi dell'art. 170 D.Lgs. 267/2000.</p> <p>Con Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. n. 44/2019 Protocollo: 49980/5.3/ 2019/6 del 01-03-2019 è stato approvato lo schema del Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati.</p> <p>Si richiamano gli atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deliberazione del Consiglio Metropolitan R.G. n. 31/2018 atti n. 151388\2018\5.3\2018\7 avente ad oggetto: "Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati"</li> <li>- deliberazione R.G. n. 30/2018 atti n. 150925\2018\5.4\2018\1, ai sensi dell'art. 170 del Dlgs. 267/00. che ha approvato il DUP per il triennio 2018-2020</li> </ul> <p>il Decreto del Sindaco metropolitan Rep. Gen. n. 172 del 18/07/2018 mediante il quale è stato approvato il PEG 2018-2020, Piano della performance della Città metropolitana di Milano;</p> <p>Con decreto sindacale Rep. Gen. n.9/2019 del 18/01/2019 avente ad oggetto: &lt;&lt; Approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021)&gt;&gt; è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2019-2021;</p>

		Nel sito istituzionale vengono pubblicati i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori), nonché le informazioni trasmesse annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sui costi della contrattazione integrativa (art. 21, c. 2, D.Lgs. 33/13).
		Non appena l'accordo verrà sottoscritto in via definitiva sarà pubblicato.

## **Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto**

### **A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo**

Il contratto ha per oggetto la previsione di modalità e criteri di ripartizione della quota dell'80% delle risorse finanziarie del fondo incentivante costituito per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

la restante quota, pari al 20%, sarà destinata all'acquisto di attrezzature informatiche e nuove tecnologie, secondo le indicazioni del Comitato di Direzione generale, sentito l'Organismo paritetico per l'Innovazione.

L'art 113 del Codice degli appalti prescrive la costituzione di un fondo (compreso negli stanziamenti relativi ai lavori, opere e forniture) non superiore al 2% sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara.

Il Regolamento dovrà pertanto prevedere le modalità, i termini e i limiti di ripartizione del fondo per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice degli appalti, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della città Metropolitana.

*Il Regolamento, prima della definitiva approvazione da parte degli organi istituzionali competenti, sarà oggetto di informativa alle rappresentanze sindacali.*

*Gli incentivi oggetto del presente accordo sono ricompresi all'interno dello stanziamento della singola opera o lavoro, servizio, fornitura e non sono da porre a carico del Fondo risorse decentrate.*

Il Contratto Integrativo, da recepirsi nel Regolamento troverà applicazione:

- alle attività riferite ai lavori pubblici, di importo non inferiore a 100.000 euro, relative alle opere ricomprese nel programma triennale dei lavori pubblici, a valere dall'annualità 2018;

- alle attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, di importo non inferiore ai 500.000 euro – soglia per la quale, a mente della Linea guida n.3 dell'Anac, è sempre nominato il direttore dell'esecuzione – ricomprese nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi, a valere dall'annualità 2019, con esclusione degli strumenti di acquisizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del Codice, dei contratti, che non

richiedono apertura del confronto competitivo, tra cui le convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori diversi dalla Città metropolitana, ed il mercato elettronico nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

Il contratto integrativo disciplina l'ambito di applicazione dell'incentivo, ovvero fornisce l'elenco delle attività svolte dai dipendenti pubblici per le quali spettano i compensi per le funzioni tecniche. Elenca, altresì le attività escluse dalla suddetta incentivazione. Rientrano nelle attività incentivate le manutenzioni straordinarie; rientrano, altresì le manutenzioni ordinarie di opere esistenti di importo non inferiore ai 500.000,00 euro.

Le attività incentivate devono trovare adeguata copertura assicurativa nella polizza stipulata dall'Ente per responsabilità Civile Professionale per i dipendenti. In occasione del rinnovo del contratto di assicurazione, si valuterà la necessità di eventuali ampliamenti.

Le risorse o quota parte delle stesse del Fondo non sono destinabili al personale con qualifica dirigenziale.

Prima di approvare il nuovo Regolamento, che è di competenza esclusiva dell'Ente, la delegazione trattante di parte pubblica, in ossequio alla vigente normativa, ha aperto il confronto con la delegazione di parte sindacale del personale, al fine di definire contrattualmente le modalità e i criteri generali di ripartizione dell'80% del suddetto fondo.

Il Regolamento, infatti, va adottato sulla base di tali criteri e quindi l'Ente può provvedere alla sua approvazione solo successivamente alla sottoscrizione definitiva del CCDI la cui ipotesi si trasmette con la presente.

Nel far presente che le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, si dispone che la percentuale effettiva del fondo non superiore al 2% sull'importo dei lavori, servizi e forniture è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA.

L'Accordo determina anche la percentuale effettiva da stanziare. Fermo restando il limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, si prevede la percentuale effettiva da stanziare in rapporto all'entità di ciascuna opera o lavoro, secondo i seguenti criteri: la percentuale della somma da stanziare è inversamente proporzionale all'entità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura da realizzare; il parametro relativo è compreso tra 2 e 0,6. le soglie minima e massima sono fissate, rispettivamente, a partire da Euro 100.000,00 (Euro 500.000,00 per beni e servizi) ed oltre Euro 10.000.001,00.

La ripartizione dell'incentivo è operata secondo le percentuali definitive, comprese tra le quote minime e massime stabilite nelle tabelle parte integrante del CCDI, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera, o con esclusione delle fasi non previste dalla legge per gli acquisti di beni e servizi con la riparametrazione delle fasi fino a concorrenza dell'intera quota dell'incentivo.

Gli incarichi devono essere attribuiti preventivamente, con esplicita indicazione dei gruppi di lavoro e attribuzione dei compiti, predeterminazione della misura dell'incentivo. Nel gruppo di lavoro dovranno

essere compresi anche i collaboratori amministrativo-contabili degli uffici addetti alle procedure di gara o appalto, alle procedure contabili di gestione della spesa compresa la gestione amministrativo-contabile del Fondo.

L'ipotesi di CCDI prevede che l'80% venga ripartito tra i soggetti indicati dal Regolamento:

- a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del codice;
- b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del codice;
- c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
- d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di bando** (Centrale Unica di Committenza o settore appalti, gare e similari);
- e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del codice;
- f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, ove necessario**, ai sensi dell'art. 102 del codice;
- g) il **personale tecnico-amministrativo** che collabora con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- h) il **personale amministrativo-contabile**, di esclusiva appartenenza agli uffici di contabilità e agli uffici di gestione del trattamento economico del personale interno, addetto alla gestione finanziaria delle opere, lavori e forniture interessate e dei correlati incentivi spettanti.

La liquidazione delle competenze è subordinata al previo accertamento positivo delle attività svolte dal gruppo di lavoro ed è rapportata alla percentuale stabilita per le varie funzioni dal presente CCDI e nel Regolamento; sono previste decurtazioni da effettuare per ritardi, lungaggini o maggiori costi imputabili ai dipendenti.

Non si procederà al pagamento nel caso di incentivi di importo inferiore a 20 euro spettanti al singolo dipendente, prevedendo una liquidazione cumulativa a fine anno degli importi dovuti al singolo dipendente.

Infine nel CCDI è stabilita la percentuale dovuta e limitatamente alle fasi indicate per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte del Soggetto Aggregatore e della Stazione Unica Appaltante.

#### **B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse**

Sulla base dei criteri sottoscritti nel presente Accordo decentrato, il nuovo Regolamento, la cui stesura è di competenza esclusiva dell'Ente, declinerà in dettaglio le modalità per la determinazione e l'erogazione dell'incentivo di cui trattasi, le attività che danno diritto al compenso, le figure professionali coinvolte, le modalità di conferimento degli incarichi, i criteri e le modalità di riduzione delle risorse destinate al Fondo in caso di mancato rispetto dei costi e dei tempi previsti nel quadro economico del progetto, le modalità e i tempi per la liquidazione del compenso.

#### **C) Effetti abrogativi impliciti**

L'ente, sulla base dei criteri suddetti, che sono da contrattare ai sensi della nuova vigente normativa, è tenuto ad adottare un nuovo regolamento.

**D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità**

Trattasi di incentivo non derivante da applicazione del CCNL ma da legge specifica che deroga il principio della omnicomprensività della retribuzione. Di conseguenza, le disposizioni derogatorie non sono suscettibili di interpretazione estensiva al fine di ampliare l'applicazione dell'incentivo oltre i casi in esse previsti.

La liquidazione delle competenze è subordinata al raggiungimento degli obiettivi ed è rapportata alla percentuale stabilita per le varie funzioni dal presente CCDI e dal Regolamento.

**E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;**

Non di pertinenza di questo CCDI

**F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale**

Non di pertinenza di questo CCDI

**G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili**

Nessun'altra informazione utile.

**IL DIRETTORE del  
SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE**

*Dr.ssa Olga Nannizzi*

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)*